

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. D'accordo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Allora l'inciso potrebbe essere questo: « Quando la tassa annuale stabilita supera le lire cento, la misura della tassa deve essere approvata con decreto del ministro della giustizia ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 36 così emendato.

(È approvato).

Art. 37.

« Ai Consigli dell'ordine dei procuratori sono analogamente applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, fatta eccezione di quella contenuta sotto la lettera m) ».

(È approvato).

Art. 38.

« Le contestazioni, che sorgono tra avvocati e procuratori in dipendenza dell'esercizio professionale, sono di competenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne procura la conciliazione e, in mancanza di conciliazione, dà il suo parere in proposito ».

(È approvato).

Art. 39.

« Al principio di ogni anno i Consigli procedono alla revisione degli Albi dei rispettivi Collegi. I presidenti dei Consigli comunicano gli Albi così riveduti al ministro della giustizia, al Consiglio superiore forense ed ai capi delle rispettive Corti di appello e dei rispettivi tribunali.

« Gli albi stampati a cura dei Consigli, vengono affissi nelle sale di udienza delle Corti, dei tribunali e delle preture.

« Ogni avvocato e ogni procuratore iscritto in un determinato albo può ricorrere al Consiglio superiore forense, nel termine di dieci giorni dall'affissione nella sala di udienza del tribunale, contro l'iscrizione nell'albo stesso di avvocati o di procuratori colpiti da cause di incompatibilità o di indegnità. Uguale facoltà compete al procuratore generale presso la Corte di appello ».

(È approvato).

Art. 40.

« I Consigli debbono riunirsi almeno una volta al mese.

« Per la validità delle deliberazioni dei Consigli è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

« I Consigli possono delegare le funzioni relative alla liquidazione degli onorari ad una speciale Commissione di tre o cinque consiglieri ».

(È approvato).

Art. 41.

« Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e quello dell'ordine dei procuratori possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza della legge, persistano nel violarla.

« Lo scioglimento è pronunziato con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

« Sino alla composizione del nuovo Consiglio, che non può essere ritardata oltre quattro mesi, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario nominato con lo stesso decreto di scioglimento.

« Contro il decreto di scioglimento possono i singoli componenti del Consiglio stesso ricorrere nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per eccesso di potere o per violazione di legge ».

VIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE. Ritengo che lo scioglimento del Consiglio, possa e debba essere pronunziato sentito il Consiglio di Stato, ma non vedo la ragione per cui si debba escludere il Consiglio superiore forense.

Perciò propongo di aggiungere nel secondo comma l'inciso: « e il Consiglio superiore forense ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione insiste per la dizione così come sta « sentito il Consiglio di Stato » poichè, questo è l'organo normale di consultazione del potere esecutivo, ed anzi crediamo che, anche senza questo articolo, il ministro possa sciogliere il Consiglio degli ordini degli avvocati come avviene per tanti altri enti di diversa specie.

Ci auguriamo che questa necessità non possa avvenire mai. Essa non potrebbe verificarsi che per reiterata violazione di legge, quindi come avvocato voglio sperare che i Consigli dell'ordine degli avvocati non incorrano mai in questa sanzione, ma dato che la disposizione debba sussistere, deve sussistere, secondo noi, in questa forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.